

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

*Dott. Sergio Massa*

massasergio@iol.it

*Dott. Elena Melandri*

emelandri@iol.it

*Dott. Paola Belelli*

paolabelelli@libero.it

*Dott. Pierpaolo Parzarello*

parzarello@iol.it

*Dott. Monica Cesari*

monica.stu.dot.com@iol.it

*Rag. Elisabetta Colombarini*

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 19 marzo 2020

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

## **EMERGENZA CORONA VIRUS**

Con questa Circolare vogliamo aggiornarvi sulle ultime misure, anche diverse da quelle fiscali, adottate dal governo a seguito degli eventi morbosi del coronavirus, il Covid 19. **Il Decreto Legge in esame e' il n. 18 del 17 marzo 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17.3.2020. Il Decreto e' stato denominato "Cura Italia" ed e' finalizzato ad andare in aiuto ai contribuenti italiani; contiene tutta una serie di misure per sospendere, rinviare, spostare, versamenti e adempimenti tributari, i più importanti dei quali vengono di seguito elencati.

Il Decreto e' molto complesso e consta di oltre 100 pagine. Cercheremo di dare una sintesi delle misure più importanti.

Vi informiamo inoltre che la nostra attività professionale prosegue, sia pur in forma ridotta e in smart working, in attesa che la situazione migliori. Per ogni evenienza vi suggeriamo di contattarci tramite mail, cercheremo di rispondervi non appena possibile.

### **Slittamento dei termini di versamento e di taluni adempimenti**

#### Miniproroga generalizzata per tutti i contribuenti dei versamenti scaduti il 16.3.2020

L'art. 60 del DL 18/2020 dispone la **proroga dal 16 marzo al 20 marzo 2020** dei versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi Inail. Si tratta di una mini proroga generalizzata che interessa tutti coloro i quali erano tenuti ad effettuare entro il 16 marzo 2020 versamenti a qualunque titolo (ritenute, IVA, contributi, premi INAIL, ecc.), nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

La proroga dal 16.3 al 20.3.2020 interessa tutti i versamenti scaduti al 16.3, ossia:

- **IVA** mese di febbraio 2020 e saldo IVA 2019, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- **ritenute d'acconto** operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera, su **provvigioni** derivanti da rapporti di agenzia, mediazione e rappresentanza, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- **tassa annuale** per la tenuta dei libri contabili e sociali;
- **contributi previdenziali** ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate in febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

#### Sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi Inail alle piccole attività'

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro** sono sospesi i versamenti **scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi a:

- **ritenute** alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute di addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **contributi** previdenziali e assistenziali e premi INAIL;
- **IVA**.

**N.B. pare non essere sospeso il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo, di cui all'art. 25 Dpr 600/73.**

Questa sospensione appare inoltre di una portata molto limitata in quanto il prossimo appuntamento per i versamenti di ritenute, contributi e premi INAIL è al 16.4.2020, cioè in data successiva al termine della sospensione.

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza beneficiano della sospensione dei versamenti dell'IVA a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

I versamenti sospesi di cui sopra dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro l'1.6.2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si rimborsa quanto eventualmente già versato.

## Sospensione degli adempimenti tributari per tutti i contribuenti

Per tutti i contribuenti, a prescindere dal volume d'affari, **sono sospesi gli adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute di addizionale regionale e comunale, scadenti nel periodo compreso **tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020**. Tali adempimenti dovranno essere effettuati **entro il 30.6.2020** senza sanzioni.

Così, ad esempio, è **differita al 30.6.2020** la presentazione:

- del mod. IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
- dei mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;
- della comunicazione dati della liquidazione IVA - LIPE -del primo trimestre 2020 in scadenza l'1.6.2020;
- del c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020.

## **CONCLUSIONI**

Riassumendo le varie sospensioni possiamo riepilgarle in questo modo:

1) Per tutti i contribuenti: l'Iva, le RA, i contributi Inps/Inail e la tassa CCGG scaduti il 16.3 possono essere pagate entro il 20.3.2020; gli altri adempimenti tributari del periodo 8.3-31.5.2020 vanno eseguiti entro il 30.6.2020.

2) per i contribuenti minori con ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 2 milioni i versamenti del periodo 8.3-31.3.2020 slittano all'1.6.2020, salvo stranamente le ritenute su lavoro autonomo.

## **Altri slittamenti di scadenze e altre disposizioni**

### Sospensione dei versamenti delle RA - Ritenute di lavoro autonomo - per i lavoratori autonomi/agenti senza dipendenti

I contribuenti, lavoratori autonomi o agenti, però solo se aventi ricavi o compensi nel 2019 **non superiori a € 400.000**, limitatamente ai ricavi ed ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.3.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 (**ritenuta sui redditi di lavoro autonomo** e su altri redditi) e 25-bis (**ritenuta sulle provvigioni**) del DPR 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, all'ulteriore condizione che nel mese precedente - quindi a febbraio 2020 - non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che volessero avvalersi di questa disposizione devono rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto d'imposta dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e devono poi provvedere a versare in proprio l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate o in un'unica soluzione **entro l'1.6.2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza sanzioni e interessi.

### Estensione della sospensione dei termini ad altri particolari settori di attività' (turistico alberghiero, ristorazione, trasporti, ecc.)

L'art. 8 del DL n. 9/2020 ha disposto a favore delle imprese maggiormente colpite dai recenti eventi, e cioè:

- imprese turistico-ricettive;
- agenzie di viaggio e turismo;
- tour operator;

con domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia, la sospensione dei termini che scadono nel periodo 2.3.2020 - 30.4.2020:

- relativi al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24, DPR 600/73;
- relativi ai versamenti/adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali/premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

Col Decreto Cura Italia, oltre che al settore turistico-alberghiero, la sospensione dei termini di versamento di ritenute, contributi e premi prevista dall'art. 8 del DL 9/2020 e' stata estesa ad ulteriori settori, quali trasporti, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, sport, arte e cultura, organizzazioni no profit, nonché alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle organizzazioni di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale, e cio' senza limiti territoriali o dimensionali. La sospensione dal 2.3.2020 al 30.4.2020 stavolta riguarda:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta;

- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

I versamenti sospesi scadenti nel periodo compreso tra il **2.3.2020 ed il 30.4.2020** saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o in un'unica soluzione **entro il 31.5.2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per tutti questi soggetti è disposta inoltre la sospensione dei termini di versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019, scaduti il 16.3.2020.

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

## Altre sospensioni

E' previsto inoltre il **differimento all'1.6.2020** dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli", nonché del c.d. "stralcio e saldo" rispettivamente **in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020**.

Inoltre viene disposta la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo **8.3-31.5.2020** delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione;
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30 DL 78/2010.

La sospensione opera anche per:

- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali;
- gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1 c. 792 della Finanziaria 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.6.2020**.

**N.B. Al momento non risultano sospese ne' le rate per dilazione delle cartelle di pagamento ne' gli avvisi bonari e conseguenti rateazioni.**

Un'amara notizia: contestualmente viene disposta la **proroga di due anni** (quindi al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici (art. 64 c. 4). Pertanto l'anno 2015, che doveva prescriversi al 31.12.2020, slitta al 31.12.2022.

## Invio delle CU all'Ag. Entrate

Restano confermate le disposizioni dell'art. 1 DL n. 9/2020 che concedevano la proroga al 31.3.2020 del termine di invio delle CU.

## Agevolazioni ai professionisti, artigiani e commercianti (art. 27 DL 18/2020)

Ai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data 23.2.2020 e ai co.co.co. attivi alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata INPS, nonché agli artigiani e commercianti, che non siano titolari di pensioni e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una indennità una tantum di euro 600, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.

## Agevolazioni ai dipendenti (art. 60 DL 18/2020)

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente spetta un premio per il mese di marzo 2020 di **euro 100**, da rapportare al numero di giorni svolti nella sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre al reddito, a condizione che non possiedano un reddito complessivo superiore a € 40.000.

L'incentivo è riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica dalla retribuzione di aprile ed entro le operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti compenseranno l'incentivo.

## Credito d'imposta per sanificazione luoghi di lavoro (art. 61 DL 18/2020)

Per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro e' concesso un credito d'imposta per il 2020 pari al **50% delle spese** sostenute, fino ad un massimo di € 20.000 (riconosciuto fino ad esaurimento dell'importo di € 50.000.000 per il 2020). Si attende il Decreto attuativo.

## Credito d'imposta per negozi e botteghe condotte in locazione

Viene concesso un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, per le imprese affittuarie di **immobili C/1 (negozi e botteghe)** pari al **60% del canone** di locazione del mese di marzo 2020. Attenzione perche' questa agevolazione riguarda solo particolari attivita' di piccole dimensioni che hanno sofferto l'emergenza virus.

## Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 - art. 56 DL 18/2020

E' stata prevista una moratoria straordinaria volta ad aiutare le micro e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19.

In particolare possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto (17.3.2020) avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

- le linee di credito accordate sino a revoca e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;

- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020;

- per i **mutui** e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei **canoni di leasing** in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è **dilazionato**, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. E' bene prendere già' contatto con gli Istituti di credito e le società di leasing.

A questo scopo le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

## Dilazione dei termini di convocazione assemblee per l'approvazione dei bilanci 2019 (art. 106 DL 17.3.2020 n. 18)

Il Decreto Cura Italia, per quanto riguarda i termini di svolgimento delle assemblee ordinarie annuali di approvazione dei bilanci, attribuisce alle società la facoltà di convocare la predetta assemblea **entro il termine più ampio di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La nuova previsione deroga sia agli artt. 2364 c. 2 e 2478-bis c.c. (che invece prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'assemblea annuale di bilancio, consentendo la proroga fino ai 180 giorni solo in presenza di previsione statutaria e al ricorrere di determinate circostanze) sia ad eventuali diverse previsioni statutarie.

L'utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato da parte della società, quindi non necessita di verbali di proroga.

Il ricorso al più ampio termine di convocazione è comunque una facoltà per le società, che pertanto potranno convocare l'assemblea anche prima, ad es. per consentire per tempo il pagamento dei dividendi.

### **Modalità di intervento e di esercizio del voto a distanza**

Il decreto-legge 18/2020 autorizza lo svolgimento a porte chiuse delle assemblee ordinarie e straordinarie, consentendo alle società di prevedere, negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso a quegli strumenti (quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione) che consentono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica dei soci in un unico luogo.

In conclusione tutte le società di capitali possono utilizzare le modalità di voto a distanza (voto per corrispondenza e voto elettronico) e la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie. Pertanto le società che non hanno previsto l'utilizzo di tali strumenti nei loro statuti potranno comunque farvi ricorso, senza bisogno di alcuna modifica statutaria, semplicemente prevedendoli nell'avviso di convocazione.

Non è nemmeno necessaria la presenza nel medesimo luogo, ove previsti, del presidente, del segretario o del notaio. La partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il presidente, essendo sufficiente che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio.

Le Srl potranno tenere le assemblee anche mediante consultazione scritta ovvero anche col consenso espresso per iscritto, pur se il loro statuto non lo prevede.

Analogamente anche le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati esecutivi e del collegio sindacale possono svolgersi da remoto, in audio/video conferenza, anche in assenza di apposita previsione statutaria.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito [www.studio-dott-comm.it](http://www.studio-dott-comm.it).

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.